



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI URBINO

Il Giudice del lavoro di Urbino, dr.ssa Antonella Marrone, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

Nella causa di previdenza in primo grado iscritta al n. 18 R.G.A.C.L., vertente

TRA

_____ elettivamente domiciliato in Urbino, via della Rocchetta 2, presso lo studio dell'avv. Gabriele Chiarini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Sisti in virtù di delega in calce al ricorso

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE / I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Urbino, Piazza della Repubblica, 3 presso l'Agenzia I.N.P.S., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Pasquale Augelletta e Marco Luzi in virtù di mandati generali alle liti, rispettivamente, del 7.10.1993 e del 01.09.1997;

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione al precetto

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da atto introduttivo e da verbale dell'odierna udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 novembre 2008, _____ esponeva:
di aver ricevuto notifica di precetto di pagamento da parte dell'Inps, sulla base di un titolo emesso nei confronti di _____ deceduto;
di non aver mai accettato l'eredità;
di aver ricevuto richiesta di pagamento in relazione ad un credito ormai prescritto;

SENTENZA
N°: 1/09 A VERBALE
N°: 7/08 A.C. CANTORO
N°: 2/09 Cron.
N°: Rep.

di non aver mai ricevuto notifica del titolo.

Chiedeva, dunque, accertarsi la nullità del precetto notificatogli dall'Inps, con vittoria di spese.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, l'Inps formulava l'actio interrogatoria chiedendo al Giudice di stabilire un termine entro il quale il ricorrente potesse accettare l'eredità di _____

L'Inps contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione e quella di nullità del precetto per mancata notifica del titolo ritenendole infondate; chiedeva, pertanto, dichiararsi infondate tali ultime eccezioni e, concesso al ricorrente un termine entro il quale accettare l'eredità, accertare il diritto dell'Inps a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente nel caso di accettazione della eredità.

La causa, concessa la sospensione del titolo esecutivo e fissato un termine per l'accettazione della eredità, veniva discussa all'odierna udienza.

La causa veniva dunque decisa come da dispositivo e motivi che seguono, di cui si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'opponente è fondata e deve essere accolta.

Il titolo sulla base del quale l'Inps ha emesso precetto di pagamento notificato al ricorrente è, invero, formato nei confronti di altro soggetto, attualmente deceduto.

Non vi è prova in atti dell'avvenuta accettazione della eredità da parte di _____

Concesso un termine per accettazione della eredità ai sensi dell'art. 481 c.c., non risulta che vi sia stata alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia alla eredità.

Ne consegue che, a norma dell'art. 481 c.p.c., _____ ha perso il diritto di accettare l'eredità di _____

In mancanza della qualità di erede, deve essere dichiarato nullo il precetto notificato dall'Inps al ricorrente.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione al precetto.

Poiché il ricorrente non ha espressamente rinunciato alla eredità ed ha reso necessario esperire l'actio interrogatoria nella presente sede, così rallentando i tempi di _____



soddisfazione del credito vantato dall'Inps, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

CONTRO

INPS

Dichiara nullo il precetto notificato dall'Inps a
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Urbino, 19 maggio 2009



Il Giudice

Antonella Marrone



È copia conforme all'originale

Urbino, li 19 MAG. 2009.

OPERATORE GIUDIZIARIO - B2
(F. P. ...)